



SHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione del Veneto, rappresentata dache agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella qualità di Dirigente della Sezione Turismo, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3000 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile per Azioni Veneto Promozione,, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza di Veneto Promozione S.c.p.A., di seguito denominata Veneto Promozione, con sede in Marghera (VE), via delle Industrie, 19/D, P.I. 04064180278;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33, all'articolo 5, ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'art. 2, ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'art. 4, comma 1”;
- che in data 4 agosto 2011, ai sensi della citata L.R. 33/2004 e delle successive Deliberazioni di Giunta regionale n. 1275/2007 e n. 3514/2010, è stata costituita Veneto Promozione quale società “*in house providing*” della Regione, la quale all'articolo 5 del suo Statuto pone come oggetto sociale la promozione del “Sistema Veneto” in tutti gli aspetti economico-produttivi, compreso il turismo;
- che la DGR n. 340 del 6 marzo 2012, ha adottato le linee guida per la stipula di convenzioni attuative di incarichi, progetti o programmi attribuiti dalla Regione del Veneto a Veneto Promozione;
- che la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, prevede che la Regione del Veneto possa avvalersi di Veneto Promozione al fine della complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica;
- che con il provvedimento di cui al presente allegato la Giunta Regionale ritiene opportuno avvalersi di Veneto Promozione per la realizzazione delle attività di valorizzazione e promozione incaricando il Dirigente regionale della Sezione Turismo a sottoscrivere l'apposita convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione attuativa, disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e la Società Veneto Promozione alla quale è affidata la gestione operativa delle iniziative regionali per lo sviluppo di un'immagine editoriale coordinata e la realizzazione di alcuni prototipi editoriali a supporto dell'attività di informazione e accoglienza turistica.

Articolo 2 - Finalità

L'affidamento a Veneto Promozione delle azioni editoriali e promozionali di cui alla presente convenzione è volto a rendere più efficace ed efficiente il loro svolgimento coerentemente con le strategie promozionali generali, riguardanti tutti i settori dell'economia regionale, compreso il turismo, che la Regione del Veneto intende realizzare sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – Attività e Obblighi

1. Veneto Promozione, nell'ambito delle iniziative regionali per lo sviluppo di un'immagine editoriale coordinata e la realizzazione di alcuni prototipi editoriali a supporto dell'attività di informazione e accoglienza turistica si impegna a realizzare le attività di cui all'allegato A) "Linee guida regionali per l'immagine editoriale coordinata e la realizzazione di materiali informativi per i territori e le destinazioni turistiche", approvata con la stessa delibera e che forma parte integrante della presente convenzione;
2. Nello svolgimento delle proprie attività, in accordo con la Sezione Turismo, Veneto Promozione potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti firmatari degli accordi di collaborazione per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica di cui alla deliberazione n. 2287/2013.
3. I materiali a carattere informativo e promozionale realizzati da Veneto Promozione nell'ambito delle iniziative finanziate devono riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, il marchio delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i logotipi dei soggetti firmatari degli accordi di collaborazione per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica di cui alla Dgr. n. 2287/2013 e dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione riconosciuta dalla Regione Veneto territorialmente competenti.
4. Veneto Promozione si impegna a consegnare, su richiesta della Regione, il materiale prodotto per la distribuzione agli uffici regionali e agli uffici informazione e accoglienza turistica di destinazione e di territorio riconosciuti ai sensi della Dgr. n. 2287/2013, a mettere a loro disposizione gratuitamente gli

impianti stampa per la eventuale personalizzazione e operare come centro acquisti per ulteriori tirature a cura e costo degli stessi soggetti dei materiali e prototipi realizzati nell'ambito della presente convenzione. Il materiale realizzato dovrà essere reso disponibile anche per la diffusione nei portali web e nel portale turistico regionale www.veneto.to.

5. Veneto Promozione, in quanto società partecipata dalla Regione Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Articolo 4 - Durata

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida fino al 31 dicembre 2015, termine che potrà essere prorogato dal Dirigente della Sezione Turismo per garantire la continuità delle attività previste dalla convenzione stessa per un massimo di altri mesi sei e previa richiesta motivata di Veneto Promozione.

Articolo 5 - Piano finanziario e modalità di pagamento

1. Complessivamente l'intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione è quantificato nell'importo di € 100.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso).
2. Il Dirigente della Sezione Turismo con proprio atto provvederà alla liquidazione a Veneto Promozione l'importo sopra riportato, secondo le seguenti modalità:
 - a) acconto del 60% dell'importo assegnato, da liquidarsi entro il primo semestre del 2015, successivamente all'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
 - b) saldo del residuo 40% dell'importo assegnato, su presentazione, entro sessanta giorni dalla conclusione delle iniziative previste, della seguente documentazione:
 - o rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute per ciascuna delle iniziative realizzate, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;
 - o relazione dettagliata delle iniziative finanziate;
 - o copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative comunicative realizzate
 - o consegna dei supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.
3. Qualora l'importo erogato a titolo d'acconto risultasse superiore a quanto rendicontato a consuntivo, Veneto Promozione provvederà a riaccreditare alla Regione Veneto le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 6 – Responsabilità

1. Veneto Promozione si assume ogni responsabilità civile, amministrativa e contabile conseguente alla realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo.

Articolo 7 – Composizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà ad un tentativo di composizione amichevole fra le stesse da esperirsi nell'ambito del Tavolo di Coordinamento istituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto, in data 26 marzo 2010, fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 del medesimo Accordo.
2. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5, Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 8 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 9 – Registrazione

1. La presente Convenzione, composta di 9 articoli scritti su 4 facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda della tariffa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Promozione S.c.p.A.
